



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 24/04/2025

OGGETTO:	ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE (E DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO NEGLI ORARI INDICATI IN DISPOSITIVO) SU AREA PUBBLICA E ASSOGGETTATA AD USO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE .
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l’art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il D.L.201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l’art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27 “alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri”, ammette “solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico..”
- nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani.

CONSIDERATO che

- si terranno nel comune ed in particolare nel centro storico della città i festeggiamenti in onore del Santo Patrono;
- per la citata manifestazione, ed in particolare per i giorni 30 aprile e 01 maggio 2025 la città, ed in particolare il centro storico, accoglierà in via previsionale numerosi partecipanti, tra turisti e residenti;
- nell’ambito delle politiche di animazione nel territorio del Comune di Ferentino, trovano spazio le

iniziative promosse dall'imprenditoria privata consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività d'intrattenimento occasionale;

- tali iniziative, nel periodo interessato dalla sopra indicata manifestazione, prevedono la frequentazione di una moltitudine di persone che stazionano e si muovono procurando talvolta disagio ai cittadini del luogo e ai passanti, attraverso l'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o plastica, poi dispersi o abbandonati sulla pubblica via, in aree di uso pubblico, in zone private aperte al pubblico e in parchi e aiuole;

RILEVATO che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia ed ilarità degli avventori, e dei frequentanti le aree sotto meglio specificate, decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;

ATTESO che l'abuso di alcol genera, inoltre, comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente, per i residenti e per i frequentatori della zona del centro storico interessata dall'evento civile e religioso (comprese le aree limitrofe come meglio identificate nel dispositivo del presente atto), cosa che impegna il Comune a commissionare interventi straordinari di manutenzione e pulizia;

CONSIDERATO che, in particolare, l'area urbana identificata in Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Porta S.Agata, situata nel cuore del centro storico della città, in occasione dello svolgimento di precedenti analoghe manifestazioni, che hanno richiamato un ingente flusso di persone, soprattutto in orario serale e notturno, è stata oggetto in passato di richieste d'intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti, schiamazzi ed altri comportamenti che creano nocumento alla sicurezza urbana, provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla concentrazione di esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione, nonché di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che la presenza di bottiglie e contenitori in vetro costituisce un elemento di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza, se utilizzati come strumenti impropri per danneggiare od offendere, e per i passanti, qualora abbandonati e ridotti in frantumi;

VALUTATO che sia appropriato consolidare le misure di sicurezza da adottare ad opera degli organizzatori circa i criteri Safety e Security, prescrivendo anche ai pubblici esercizi collocati nell'area di svolgimento della festa indicazioni di sicurezza atte a tutelare i partecipanti e i cittadini;

RITENUTO opportuno in particolare, per prevenire atti che possano arrecare danni oltre che al decoro urbano, anche a cose e persone, vietare l'uso di bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro per asportare bevande di qualunque natura dai locali di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO che, in occasione della manifestazione sopra indicata, sia necessario prevenire in ogni modo il verificarsi di fenomeni di insicurezza e degrado;

RITENUTO dover adottare la presente ordinanza, quale misura di prevenzione per la pubblica e privata incolumità;

VISTI gli artt. 50, ed in particolare il comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

Visto il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9;

Visto l'art.7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Per i giorni 30 aprile e 01 maggio 2025, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art.689 del Codice Penale, quanto di seguito elencato:

1. E' vietato dalle ore 16:00 del 30 aprile alle successive ore 06:00 del 02 maggio 2025 nell'area urbana di cui alla manifestazione indicata in premessa (Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Porta S.Agata), a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine
2. E' vietato, dalle ore 16:00 del 30 aprile alle successive ore 06:00 del 02 maggio 2025 nell'area urbana di cui alla manifestazione indicata in premessa (Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Porta S.Agata), il consumo di tutte le bevande, contenute in recipienti di vetro e lattine, nelle aree pubbliche esterne, al di fuori dei locali dei pubblici esercizi.
3. dalle ore 16:00 del 30 aprile alle successive ore 06:00 del 02 maggio 2025 nell'area urbana di cui alla manifestazione indicata in premessa (Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Porta S.Agata), gli alcolici e le altre bevande dovranno essere somministrate esclusivamente in bicchieri di plastica e le bottiglie e/o le lattine dovranno essere trattenute dall'operatore commerciale in appositi contenitori non accessibili al pubblico.
4. dalle ore 01:30 alle 06:00 del giorno successivo per i giorni 30 aprile e 01 maggio 2025 nell'area urbana di cui alla manifestazione indicata in premessa (Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Porta S.Agata) è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato alla somministrazione medesima

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione sul sito Istituzionale del Comune di Ferentino e che sia subito trasmesso al Prefetto di Frosinone, al Comando di Polizia Locale di Ferentino, al Comando dei Carabinieri di Ferentino, al Servizio A.S.L., nonché agli operatori commerciali assegnatari di posteggio che effettuano la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non.

AVVERTE

La presente ordinanza viene trasmessa alla Questura di Frosinone, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone per gli aspetti di specifica competenza. Viene inoltre trasmessa al prefetto della Provincia di Frosinone per l'adozione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia al fine di assicurare l'attuazione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Tutte le forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento

Sindaco
PIERGIANNI FIORLETTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.